

DECRETO SOSTEGNI N. 41 DEL 22 MARZO 2021
CONVERTITO DALLA LEGGE N. 69 21 MAGGIO 2021

ESENZIONI ACCONTO IMU 2021

A completamento dell'allegato relativo alle "Esenzioni IMU 2021", si comunica che l'art. 6-sexies del Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito dalla Legge 21 maggio 2021 n. 69 ha introdotto l'esenzione dal versamento della prima rata dell'IMU ai soggetti titolari di **partita IVA**, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Il contributo a fondo perduto spetta alle seguenti condizioni:

1. che il soggetto passivo sia anche il gestore dell'attività;
2. non aver avuto nel 2019 ricavi superiori a 10 milioni di euro;
3. che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 % rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;
4. ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti sopra indicati al punto 2 e 3.

Si fa presente che per poter esercitare il diritto di esenzione è obbligatorio presentare la dichiarazione IMU su modello ministeriale entro il 30 giugno 2022, specificando i dati catastali dell'immobile di proprietà dove viene esercitata l'attività lavorativa, il tipo di attività svolta (**da indicare nelle note**) e di allegare la documentazione comprovante i requisiti richiesti al punto 2 e 3.